

Roma, 8 novembre 2013

Regolamento (UE) n.952/2013
(rettifica G.U. L 287 del 29.10.2013)

In data 9 ottobre 2013 a Strasburgo è stato adottato dal Parlamento europeo e dal Consiglio il Reg. (UE) n.952/2013 che istituisce il Codice doganale dell'Unione (rifusione), pubblicato in Gazzetta ufficiale L. 269 il 10 ottobre, approvato dal Consiglio Competitività il 26 settembre.

Il nuovo codice è frutto del lavoro che si è svolto presso il Consiglio e del confronto con le altre due istituzioni europee in sede di Trilogo, durante la Presidenza cipriota e soprattutto durante la scorsa Presidenza irlandese. Il codice doganale dell'Unione sostituisce il codice doganale aggiornato, che era entrato in vigore senza tuttavia abrogare il Reg. (CEE) n.2913/1992, codice doganale comunitario attualmente vigente, in quanto la completa applicazione del Reg. (CE) n.450/2008 era rimandata, dall' art. 188 paragrafo 2, al momento dell'adozione delle disposizioni di applicazione, al più tardi il 24 giugno 2013.

Il nuovo codice ("*Union Customs Code*"), è stato presentato dalla Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio il 20 febbraio 2012 sotto forma di rifusione del Reg. (CE) n.450/2008 con i seguenti obiettivi principali: allineare la normativa di base alle nuove disposizioni del Trattato di Lisbona; concedere più tempo alle autorità doganali e agli operatori per l'adeguamento alle nuove procedure previste dal codice doganale aggiornato; adeguare alcune norme di quest'ultimo che durante i lavori sulle disposizioni di applicazione si erano rivelate non in linea con i cambiamenti intervenuti nella legislazione doganale o di difficile attuazione. In particolare, il codice doganale dell'Unione introduce tra l'altro misure necessarie per completare il passaggio ad un ambiente informatizzato e privo di supporto cartaceo, e disposizioni che rafforzano una rapida concessione delle agevolazioni a favore degli operatori economici affidabili (*Authorized Economic Operators*).

L'applicazione completa del codice doganale dell'Unione è prevista per il 1° maggio 2016 (art. 288 paragrafo 2, come rettificato in G.U. L 287 del 29.10.2013), con contestuale abrogazione del Reg. (CEE) n.3925/91, del Reg. (CEE) n.2913/92 e del Reg. (CE) n.1207/2001. Tale periodo di tempo si è reso necessario per permettere alla Commissione di adottare gli atti delegati e gli atti di esecuzione di cui agli articoli elencati nell'art. 288 paragrafo 1.

In particolare, la Commissione adotterà, mediante atti di esecuzione, il programma di lavoro di cui all'art.280, relativo allo sviluppo e all'utilizzazione dei sistemi elettronici di cui all'articolo 16, paragrafo 1, fermo restando che in attesa che i sistemi elettronici necessari per l'applicazione delle disposizioni del codice diventino operativi, i mezzi di scambio e di archiviazione delle informazioni diversi da quelli di cui all'art. 6, potranno essere utilizzati al più tardi fino al 31 dicembre 2020.

In conclusione, l'entrata in vigore del codice doganale dell'Unione, il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea ossia il 30 ottobre 2013, coincide con l'abrogazione del Reg. (CE) n.450/2008 e con la sua parziale applicazione (così come previsto dall'art. 288 paragrafo 1).

DIREZIONE CENTRALE RELAZIONI INTERNAZIONALI
Ufficio legislazione e politica doganale